APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 4 (Accordo C)

I crediti degli Istituti che saranno pagati secondo le disposizioni dell'art. 2 entro il termine fissato dalla Convenzione generale si considerano definitivamente ceduti al Comune patrimoniale di Castua dal 1° novembre 1930.

L'ammontare di eventuali pagamenti che dovessero venir fatti nel frattempo da persone fisiche o giuridiche di cui gli allegati al presente accordo, sara' versato a favore del Comune cessionario dagli Istituti interessati in deposito fruttifero alla Cassa di risparmio di Pola e sara' consegnato allo stesso il giorno del pagamento da parte di questo degli importi transatti.

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Accordo C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/accordo-c-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it